



*ALLEGATO n° 1
DELIB. C. n° 127 del 18/4/86*

**MODIFICA ART. 28 N.T.A.
DEL P.R.G.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO
SEZIONE URBANISTICA

UFFICIO URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE

Geom. **COSIMI PAOLO**

Cosimi Paolo

A sensi della Legge Regionale Toscana
n. 10 del ... art. ... si esprime
PARERE FAVOREVOLE
16 APR. 1986
IN DIRETTORE
Cosimi Paolo





COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Oggetto: MODIFICA N.T.A. DEL P.R.G. ART. 28 N.T.A. -RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

Il Comune di San Vincenzo con deliberazione consiliare N.314 del 29.12.1983 adottò una variante al P.R.G. cosiddetta degli alberghi con la quale si intendeva salvaguardare la dotazione del le attrezzature turistico-ricettive che costituiscono la parte più rilevante dell'economia cittadina.

La Regione Toscana ha approvato la suddetta variante in data 22/4/1985 con deliberazione G.R.T. N.4327.

Avverso la deliberazione consiliare di adozione la soc. "Silvedil" presentò ricorso al TAR N.850/1984 depositato l'11/4/1984. Il tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n.344 del 1986 pur accogliendo sostanzialmente le tesi del Comune di San Vincenzo ha ritenuto illegittima l'assolutezza del vincolo di destinazione urbanistica richiamandosi anche alla L. 17/5/1983 N. 217 che pur introducendo il vincolo urbanistico ha affermato il principio che tale vincolo non può comunque, avere carattere as soluto, nel senso che può essere rimosso, su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico -produttiva della struttura ricettiva.

La deliberazione N.314 variava l'allora vigente P.R.G. del 1972 approvato con atto G.R.T. N.3836 del 10.7.1973 ed altresì la variante generale allo stesso adottata con del.C.C.N.377 del 16/12/80.

Sopravvenendo l'approvazione (G.R.T. N.1671 del 16.2.84) entrava in vigore la normativa della Variante Generale al P.R.G. e pertanto della deliberazione C.C.N.314 rimaneva in vigore solo la parte re lativa all'introduzione nell'art. 28 (zona D) delle N.T.A. delle sottozone D9C di cui trattasi.

Con la Variante oggi proposta si tratta di modificare il terzo comma delle sottozone D9C dell'art. 28 delle vigenti N.T.A. del P^lano Regolatore Generale che testualmente recita:

"gli edifici ed i rispettivi lotti di terreno sono obbligati al mantenimento della destinazione attuale come sopra indicata".

Si propone perciò, per i motivi sopraesposti, la seguente normativa:

"Gli edifici ed i rispettivi lotti di terreno sono obbligati al mantenimento della destinazione attuale come sopra indicata nei limiti della L. 17.5.1985 N.217 art.8.

Il vincolo di destinazione può essere rimosso con le modalità sta- bilite, ai sensi dell'art.8 L.217/1985 - 6° comma, con legge Regio nale e fino all'entrata in vigore della stessa L.R. con le modali- tà da stabilire con apposita deliberazione consiliare."

La variante, in conclusione, confermando gli obiettivi posti dal vi



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

gente P.R.G., integra le norme nel rispetto costituzionale e della legislazione vigente.

La Variante, divenuta necessaria in seguito alla sentenza del T. A.R. Toscana soprarichiamata, assume i caratteri di eccezionalità e pubblico interesse per dare un quadro di riferimento normativo, certo ai numerosi operatori del settore ed è quindi riconducibile all'art. 9 comma 3° della L.R.T. N.74/1984.

San Vincenzo, lì 14 Aprile 1986.

LA SEZIONE URBANISTICA

IL DIRETTORE

-Geom. Paolo Cosimi-

Paolo Cosimi

